

REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2001 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2001

relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 822/2001 del Consiglio e al rimborso parziale dei dazi all'importazione riscossi nell'ambito di un contingente di orzo di malteria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 822/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'orzo di malteria di cui al codice NC 1003 00 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le disposizioni che disciplinano le importazioni di cereali nella Comunità figurano nel regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁵⁾. A norma dell'articolo 2, paragrafo 5, di tale regolamento, a determinate condizioni è concessa una riduzione forfettaria del dazio all'importazione pari a 8 EUR/t, in particolare per l'orzo di malteria.
- (2) In applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 822/2001, è aperto per il 2001 e il 2002 un contingente tariffario di 50 000 tonnellate di orzo di elevata qualità di cui al codice NC 1003 00, destinato alla produzione di malto da utilizzarsi per la fabbricazione di alcune birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio. Il dazio applicabile a tali importazioni è pari al 50 % del dazio intero in vigore il giorno dell'importazione senza la riduzione forfettaria del dazio all'importazione di 8 EUR/t prevista dal regolamento (CE) n. 1249/96. Di conseguenza, è opportuno ritoccare i dazi applicati in forza del regolamento (CE) n. 1249/96 per una quantità massima di 50 000 tonnellate di orzo di malteria, per la quale siano stati chiesti titoli di importazione tra il 1° gennaio 2001 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, riducendo del 50 % l'aliquota del dazio in vigore il giorno dell'immissione in libera pratica del prodotto importato e maggiorando di 8 EUR/t l'importo ottenuto, per tener conto della riduzione forfettaria del dazio all'importazione eventualmente applicata all'atto dell'immissione in libera pratica. Per le quantità per le quali i titoli d'importazione sono stati chiesti tra l'entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2001, limitatamente al saldo non ancora utilizzato del contingente annuo di 50 000

tonnellate, il dazio all'importazione deve essere diminuito del 50 %.

- (3) Il contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 822/2001 copre i periodi dal 1° gennaio al 31 dicembre, rispettivamente, del 2001 e del 2002. Nonostante le disposizioni dell'articolo 2 di detto regolamento, non possono essere adottate disposizioni aventi effetto retroattivo per garantire la qualità dell'orzo già importato, né ai fini del riconoscimento dei documenti che permettano di accertare tale qualità.
- (4) È opportuno garantire l'esecuzione dell'impegno assunto a livello internazionale concedendo agli operatori che nel periodo in causa abbiano importato orzo di qualità particolare destinato alla fabbricazione di birra di beneficiare, a loro richiesta, della diminuzione del dazio all'importazione, previa deduzione delle eventuali riduzioni forfettarie. È pertanto necessario autorizzare gli Stati membri a rimborsare i dazi riscossi in eccesso agli operatori che possano dimostrare di aver beneficiato della riduzione del dazio all'importazione di 8 EUR/t, prevista per l'orzo di malteria destinato alla produzione di malto tra il 1° gennaio 2001 e la data di entrata in vigore del presente regolamento. Tenuto conto del fatto che il termine previsto per la trasformazione dell'orzo in malto dal regolamento (CE) n. 1249/96 è di sei mesi dalla data di immissione in libera pratica, nonché del fatto che per la fabbricazione del tipo di birre previsto da tale contingente un termine di 150 giorni è ampiamente sufficiente, è opportuno, per motivi di semplificazione, mantenere tali termini riguardo alle disposizioni che disciplinano il contingente in causa.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 822/2001, un importo pari al 50 % del dazio all'importazione applicabile a ciascuna partita di cui trattasi il giorno di immissione in libera pratica, diminuito di 8 EUR/t, è rimborsato per le quantità di orzo di malteria destinate alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio, che al momento dell'immissione in libera pratica abbiano beneficiato di una riduzione forfettaria di 8 EUR/t del dazio all'importazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96, e per le quali i titoli d'importazione siano stati richiesti tra il 1° gennaio 2001 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, nei limiti di 50 000 tonnellate e a richiesta dell'importatore o del suo mandatario.

⁽¹⁾ GU L 120 del 28.4.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽³⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.⁽⁵⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.